

Piena libertà di culto per i cristiani

Editto di Milano

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. I, Il Medioevo, Torino, Loescher, 1983, pp. 4-6.

Già da molto tempo noi (Costantino e Licinio) avevamo riconosciuto che non si deve negare la libertà di culto, ma devesi anzi permettere a ciascuno di regolarsi nelle cose divine secondo la sua coscienza; perciò noi avevamo concesso anche ai cristiani di potere coltivare la loro religione e di praticare il loro culto. Ma siccome nelle lettere a questo scopo pubblicate erano contenute molte e diverse restrizioni, così avvenne che dopo poco tempo le nostre disposizioni per taluni caddero a vuoto. Noi dunque, Costantino Augusto e Licinio Augusto, essendo felicemente convenuti a Milano per trattare di tutto ciò che riguarda l'interesse e la sicurezza dell'impero, pensammo che tra le cose che esigevano maggiormente l'opera nostra, nessuna avrebbe portato tanto vantaggio alla maggior parte degli uomini, come il decidere in qual modo si debba onorare la divinità. Perciò abbiamo risolto di accordare ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità. Noi credemmo che fosse un ottimo e ragionevolissimo sistema di non negare ad alcuno dei nostri sudditi, sia esso cristiano o di altro culto, la libertà di praticare la religione che vuole: così la divinità suprema, che ciascuno di noi liberamente adora, ci vorrà accordare il suo favore e la consueta sua benevolenza. È necessario dunque che la Eccellenza vostra [il magistrato a cui la lettera era rivolta] sappia come noi vogliamo siano soppresse le restrizioni che nelle lettere giunte a codesto ufficio, a proposito dei cristiani, erano contenute, tutte poco favorevoli ed aliene dalla nostra clemenza; e sappia altresì come noi abbiamo deliberato che tutti coloro i quali osservano la religione cristiana, possano quindi innanzi farlo con tutta libertà senza essere in alcuna maniera molestati. E volemmo che ciò fosse noto con tutta la sicurezza possibile, affinché non si ignori che noi abbiamo concessa ai cristiani la libertà più completa, più assoluta, di praticare il loro culto. Ciò che noi concediamo a costoro, l'Eccellenza vostra dovrà comprendere che noi lo concediamo anche agli altri, come è conveniente alla tranquillità del tempo nostro, affinché non si leda l'onore e la religione di alcuno. Inoltre a proposito dei cristiani ordiniamo che se i luoghi

dove essi avevano prima l'uso di radunarsi, dei quali già si parlò nei documenti costì pervenuti, sono stati per l'addietro alienati o dal fisco o da qualche privato, subito, senza alcun prezzo o formalità, vengano restituiti. Coloro poi che questi luoghi avessero ricevuto in dono, debbono quanto prima restituirli ai cristiani. Che se costoro o altri che li avessero comperati si attendessero qualche segno della nostra benevolenza, chiedano pure, poiché anche ad essi nella nostra clemenza sarà provveduto. Tutte queste cose debbono subito e senza alcun indugio essere consegnate alla comunità dei cristiani. Ma poiché costoro non avevano solamente questi luoghi in cui si radunavano, ma possedevano ancora collettivamente molti beni, comandiamo che tutto ciò venga subito loro ridato, sempre con le condizioni sovraccennate, che coloro cioè che senza alcuna pretesa restituiscono, si attendano una ricompensa dalla nostra benevolenza. In tutte queste cose s'adoperi l'Eccellenza vostra affinché a vantaggio dei cristiani sia subito messa in pratica questa legge, e si favorisca così la pubblica tranquillità. Quel favore divino che già abbiamo sperimentato in molte gravi imprese, ci assista in ogni tempo per il benessere dell'impero. E affinché la benevolenza nostra non sia più da alcuno ignorata, sia cura dell'Eccellenza vostra di far pubblicare questa lettera in ogni luogo sì che tutti universalmente la possano conoscere.